



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/07/2012

=====

ADDI' 13/07/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CEFICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MALCOTTI - SANTINI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 361

Oggetto:

Recepimento Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Approvazione dello standard formativo e riconoscimento validità corsi di cui al D.M.16 gennaio 1997.



361 13 LUG. 2012 *fr*

OGGETTO: Recepimento Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Approvazione dello standard formativo e riconoscimento validità corsi di cui al D.M.16 gennaio 1997.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE LAVORO E FORMAZIONE

VISTI:

- l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 concernente l'*Ordinamento della formazione professionale*;
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 concernente "*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.*";
- l'accordo adottato il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37 e successive modificazioni;
- l'accordo adottato il 5 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente le *Linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 7 dicembre 2006, n. 285;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 140 "*Decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - Recepimento Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in attuazione dei commi 2 e 4 dell'art. 8 bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 introdotto dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 e approvazione delle Direttive per la formazione degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. Revoca D.G.R. 3 febbraio 1998, n. 166.*";
- la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 "*Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di*



fr



361 13 LUG. 2012 fu

formazione e di orientamento nella Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico sulla Sicurezza), in particolare l'art. 34 concernente lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- il decreto ministeriale 16 gennaio 1997 concernente l'"Individuazione dei contenuti minimi della formazione lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";
- la determinazione dirigenziale del 30 ottobre 2008, n. D 3749 concernente "Art. 34, comma 2 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Istituzione corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso e prevenzione incendi e di evacuazione. Individuazione soggetti erogatori.";
- l'accordo adottato il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

PREMESSO CHE:

- l'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede l'obbligo per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso e prevenzione incendi e di evacuazione, di frequenza di corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- la definizione dei contenuti di tali corsi è stata demandata ad un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;
- ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs 81/08 fino alla pubblicazione del predetto accordo, "conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997";



361 13 LUG. 2012 R

- il 21 dicembre 2011 è stato approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni l'accordo di cui all'art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
- il punto 11 del suddetto accordo (*Disposizioni transitorie*) stabilisce che "in sede di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione (...) i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.";

RITENUTO, pertanto, necessario:

1. recepire l'accordo adottato il 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. approvare lo standard formativo per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui al citato accordo, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. riconoscere validi i corsi di formazione realizzati, in conformità all'art. 3 del DM 16 gennaio 1997, nel periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato accordo ed erogati da soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore dell'accordo medesimo, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92;

RITENUTO, inoltre, tale atto non soggetto a concertazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

1. di recepire l'accordo adottato il 21 dicembre 2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



361 13 LUG. 2012 m

2. di approvare lo standard formativo per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui al citato accordo, **Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di riconoscere validi i corsi di formazione realizzati, in conformità all'art. 3 del DM 16 gennaio 1997, nel periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato accordo ed erogati da soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore dell'accordo medesimo, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito www.portafavoro.regione.lazio.it

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 13 LUG. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 361 M
DEL 19 MAR 2012

Standard formativo relativo alla formazione dei

**Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi**

ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3
del decreto legislativo 8 aprile 2008
e s.m.i.



Il presente documento
è composto di n° 13 pagine
[Signature]



FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del D.lgs 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.		<i>Allegato A</i>
Premessa	<p>Il presente standard formativo definisce i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento del datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi in attuazione dell'Accordo adottato il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del D.lgs 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.</p> <p>Il percorso formativo oggetto del suddetto accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.</p> <p>Per tale formazione l'accordo rinvia alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9 e agli artt. 45, comma 2, 46, comma 3, lettera b) e comma 4, del D.Lgs. 81/08.</p>	
Durata del corso di formazione	<p>Il percorso formativo può articolarsi in corsi della durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. Il corso da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'<i>Allegato A2</i> (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):</p> <ul style="list-style-type: none">- RISCHIO BASSO 16 ORE- RISCHIO MEDIO 32 ORE- RISCHIO ALTO 48 ORE	
Requisiti di accesso al corso	Datori di lavoro	
Soggetti formatori	<p>In conformità all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 possono erogare la formazione:</p> <ol style="list-style-type: none">a. le Regioni mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale. La Regione può autorizzare, inoltre, ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito ai sensi dell'Intesa del 20 marzo 2008.b. l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;c. l'INAIL;d. la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;e. altre Scuole Superiori delle singole amministrazioni;	



	<p>f. le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;</p> <p>g. gli enti bilaterali, quali definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.lgs n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.lgs n. 81/08;</p> <p>h. i fondi interprofessionali di settore;</p> <p>i. Gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento</p> <p>Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti ai sensi dell'Intesa del 20 marzo 2008.</p>
Soggetti autorizzati dalla Regione	<p>I corsi di formazione possono essere erogati anche da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i., nel settore della sicurezza aziendale, previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.</p> <p>Tali soggetti devono dimostrare, inoltre, di possedere esperienza, almeno triennale, di tipo professionale nell'ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare il possesso di una esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.</p>
Frequenza	Sono ammessi alla prova finale coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste dal corso.
Allievi per corso	Il numero massimo degli allievi per corso non può essere superiore ai limiti stabiliti in sede di accreditamento di cui alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i. In ogni caso esso non può superare le 35 unità.
Verifica finale di apprendimento	<p>Al termine del percorso formativo è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.</p> <p>Il mancato superamento della verifica finale non consente il rilascio dell'attestato.</p>
Composizione Commissione di verifica	L'accertamento degli apprendimenti ed il conseguimento dell'idoneità vengono effettuati alla presenza di una Commissione composta da almeno tre docenti del corso e presieduta da un funzionario della Provincia competente per territorio.

<p>Certificazione finale</p>	<p>Al termine del corso, al candidato che avrà superato la prova finale, sarà rilasciato un attestato con verifica degli apprendimenti che dovrà contenere i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denominazione del soggetto formatore - normativa di riferimento - dati anagrafici del corsista - specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato - periodo di svolgimento del corso - firma del soggetto che rilascia l'attestato.
<p>Aggiornamento</p>	<p>L'aggiornamento, ha periodicità quinquennale a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo. Esso ha una durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra indicati, come segue:</p> <p>RISCHIO BASSO: 6 ORE RISCHIO MEDIO: 10 ORE RISCHIO ALTO: 14 ORE</p> <p>L'obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'art. 95 ex D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626.</p> <p>Per gli esonerati il primo termine di aggiornamento è individuato in 24 mesi a decorrere dalla data di efficacia dell'accordo. Esso s'intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (allegato A1).</p> <p>Nei corsi di aggiornamento quinquennale dovranno essere trattate significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi • sistemi di gestione e processi organizzativi • fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico • tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. <p>Sulla base dei criteri e delle condizioni previste per l'uso di tale metodologia, per l'aggiornamento è consentito il ricorso alla formazione <i>e-learning</i>.</p>
<p>Metodologie di insegnamento e apprendimento</p>	<p>Occorre privilegiare le metodologie interattive che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento. A tali fini è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; - favorire metodologie di apprendimento basate sul <i>problem solving</i>, applicate a

simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

- favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità *e-Learning* e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Per *e-Learning* si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via Internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio. In una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online. A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli *e-tutor*, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo confronto con utenti, docenti e comitato scientifico. Nell'attività *e-learning* va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

Si potrà ricorrere alla modalità *e-Learning* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a. Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b. Programma e materiale didattico formalizzato

il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- obiettivi formativi;
- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di feedback.





	<p><i>c. Tutore</i> Deve essere garantito un esperto (tutore o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.</p> <p><i>d. Valutazione</i> Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.</p> <p><i>e. Durata</i> Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutore e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.</p> <p><i>f. Materiali</i> Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).</p>
Crediti formativi	Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al presente standard formativo i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla data di efficacia dell'accordo, i corsi di formazione istituiti ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997 e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Alle

Allegato A1

**Contenuti minimi per la formazione dei datori di lavoro che svolgono
direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs 8 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**

Durata: 16 - 48 ore

**Modulo
Normativo-
Giuridico**

Disciplina di riferimento

- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs n. 231/2001 e s.m.i.;
- Il sistema istituzionale della prevenzione;
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs 81/08 e s.m.i.: compiti, obblighi, responsabilità;
- Il sistema di qualificazione delle imprese.

Sulla base dei criteri e delle condizioni previste per l'uso di tale metodologia, per tale modulo è consentito il ricorso alla formazione *e-Learning*.

**Modulo
Gestionale**

Gestione e organizzazione della sicurezza

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità, metodologie);
- I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- L'organizzazione della prevenzione degli incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.

Sulla base dei criteri e delle condizioni previste per l'uso di tale metodologia, per tale modulo è consentito il ricorso alla formazione *e-Learning*.





Modulo Tecnico	Individuazione e valutazione dei rischi <ul style="list-style-type: none">• I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;• Il rischio da stress lavoro-correlato;• I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;• I dispositivi di protezione individuale;• La sorveglianza sanitaria.
Modulo Relazionale	Formazione e consultazione dei lavoratori <ul style="list-style-type: none">• L'informazione, la formazione e l'addestramento;• Le tecniche di comunicazione;• Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;• La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;• Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.






Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007

Rischio BASSO

ATECO 2002	ATECO 2007	
Commercio ingrosso e dettaglio. Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.).	G	G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
Alberghi, ristoranti	H	I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 53 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Assicurazioni	J	K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
Immobiliari, Informatica	K	L - ATTIVITA' IMMOBILIARI 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI M - ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA' 70 - ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE



		<p>75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITA' DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITA' DI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITA' DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE</p>
Ass.ni ricreative, culturali, sportive	O	<p>J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITA' EDITORIALI 59 - ATTIVITA' DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE 63 - ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI</p> <p>R - ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITA' CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITA' CULTURALI 92 - ATTIVITA' RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITA' SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO</p> <p>S - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 94 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA PERSONA</p>
Servizi domestici	P	<p>T - ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO, PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE</p>





		97 - ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
ORGANIZZ. EXTRATERRIT	Q	U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

Rischio MEDIO

ATECO 2002		ATECO 2007
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
Pesca	B	02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
Trasporti, Magazzinaggi, comunicazioni	I	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Pubblica amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Istruzione	M	P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE



Rischio ALTO

ATECO 2002	ATECO 2007	
Estrazione minerali	CA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 08 - ALTRE ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Altre industrie estrattive	CB	
Costruzioni	F	F- COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari ecc.	DA	C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI 11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO 13 - INDUSTRIE TESSILI 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSO I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI
Tessili, Abbigliamento	DA	
Conciarie, Cuoio	DC	
Legno	DD	
Carta, editoria, stampa	DE	
Minerali non metalliferi	DI	
Produzione e lavorazione metalli	DJ	
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	





Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL	ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMECCANICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32 - ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
Autoveicoli	DM	
Mobili	DN	
Produzione e distribuzione d energia elettrica, gas, acqua	E	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
Smaltimento rifiuti	O	E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 - ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Industria chimica, Fibre	DG	21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COMMA E MATERIE PLASTICHE
Gomma, Plastica	DH	
Sanità	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 86 - ASSISTENZA SANITARIA 87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Assistenza sociale residenziale (85.31)		

